

in somma, ch'entrasse, ed uscisse dal Bastimento, annotando distintamente le marche, i numeri, e le quantità col nome de' Mercanti, Ricevitori, Trasmittenti, o Commessi, in pena di soddisfare col proprio a tutti que' danni, che per loro negligenza, o difetto venissero cagionati.

I 3.

Se poi alcun Scrivano per malizia, o per fini indiretti trascurasse di registrare esattamente le Merci, ed Effetti caricati, o scaricati, o se supplantasse qualche Partita, od alterasse le marche, numeri, o quantità; in questi gravi casi provata la colpa, sarà assoggettato dal Magistrato de' Cinque Savj alla Mercanzia all' intero risarcimento del danno, sarà escluso per sempre dal Servizio della Navigazione, e sarà in oltre severamente punito, secondo che parrà alla Giustizia del Magistrato predetto in proporzione alle sue mancanze.

I 4.

Se nel Bastimento morisse, o fuggisse alcuno dell' Equipaggio, sarà preciso debito dello Scrivano di formar tosto un esatto Inventario de' di lui Effetti, marcando in esso il giorno della fuga, o della morte, e la qualità della malattia, e firmandolo con giuramento; mentre gli Effetti stessi dovranno restar custoditi, come all' Articolo 50. del Titolo Capitanj.